

- In via subordinata, e parziale riforma della decisione impugnata, rigettare la avversaria domanda di cancellazione per non uso del marchio EU¹⁵⁹ con riferimento ai prodotti e servizi della classi 30 (Caffè), 41 (Attività educative e formative, corsi di formazione), 43 (Ristorazione, servizi resi da esercizi che si incaricano di procurare alimenti e bevande preparati per il consumo resi da bar, ristoranti, self service mense);
- Condannare la soccombente al pagamento delle spese di lite di questo e di entrambi i precedenti gradi del procedimento.

Motivi invocati

- Errata valutazione delle prove d'uso ai sensi dell'art. 58(1)(a) e dell'art. 18(1) del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2018 — Autoridad Portuaria de Vigo / Commissione

(Causa T-41/18)

(2018/C 142/69)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Autoridad Portuaria de Vigo (Vigo, Spagna) (rappresentante: J. Costas Alonso, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- far sì che la Commissione europea, quale custode dei Trattati, adempia il suo obbligo di vegliare all'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie da parte di tutti gli Stati membri, agendo per garantire un'applicazione uniforme delle norme europee riguardanti le importazioni di prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi in tutti gli Stati membri e rendendo omogenee le norme che disciplinano tali controlli;
- in concreto, disporre che la Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione europea esegua un'analisi comparata dell'applicazione del corpus legislativo comunitario che disciplina le importazioni di prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi in arrivo nei porti di Vigo e di Leixoes (Portogallo).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce che l'applicazione in modo differenziato della disciplina comunitaria in materia di importazione di prodotti della pesca congelati e surgelati di paesi extracomunitari comporta un'alterazione delle norme sulla competenza e delle condizioni di parità (level playing field), determinando una distorsione del mercato interno.

A tal riguardo, è altresì fatto valere che i porti svolgono un ruolo chiave nel traffico delle merci e in particolare quanto alle importazioni dei prodotti della pesca, il 76 % dei quali è sbarcato presso un porto.

Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Alfamicro / Commissione

(Causa T-64/18)

(2018/C 142/70)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Alfamicro — Sistema de Computadores — Sociedade Unipessoal, Lda (Cascais, Portogallo) (rappresentanti: G. Gentil Anastácio e D. Pirra Xarepe, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la nullità della decisione della Commissione C(2017) 8839 final, del 13 dicembre 2017, relativa al recupero di un debito, nella parte in cui riguarda la nota di addebito n. 3241507078, da un lato, e annullare tale decisione nella parte restante, dall'altro;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Per quanto riguarda la richiesta di dichiarazione di nullità, la ricorrente invoca un'usurpazione del potere giudiziario da parte della Commissione, nei limiti in cui quest'ultima ha sostituito la decisione pronunciata dal Tribunale, il 14 novembre 2017, nella causa T-831/14, con cui esso ha stabilito il credito dell'Unione relativamente a un determinato obbligo, con una decisione di diverso contenuto, che ha costituito titolo esecutivo, relativamente al medesimo obbligo, in violazione dell'articolo 19 TUE e dell'articolo 272 TFUE;
2. Per quanto riguarda la richiesta di annullamento, la ricorrente invoca:
 - insufficienza di motivazione, in quanto la Commissione si è limitata ad affermare che nelle verifiche dell'audit finanziario realizzato relativamente alla convenzione oggetto della decisione impugnata erano stati constatati determinati errori di carattere sistematico, senza tuttavia spiegare in cosa consistessero tali errori;
 - violazione di legge, in quanto, nel trarre automaticamente le conclusioni di un audit finanziario realizzato nell'ambito di un rapporto contrattuale con altri rapporti contrattuali, la Commissione ha violato l'articolo 135, n. 5, paragrafo 2, del regolamento n. 966/2012⁽¹⁾, nonché un principio fondamentale dei contratti amministrativi, in generale, e dei contratti pubblici, in particolare, vale a dire l'intangibilità della clausola di remunerazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298, pag. 1).

Ricorso proposto il 09/02/2018 — Barata / Parlamento europeo

(Causa T-81/18)

(2018/C 142/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Joao Miguel Barata (Evere, Belgio) (rappresentanti: G. Pandey, D. Rovetta e V. Villante, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via preliminare, ove appropriato, dichiarare l'invalidità e l'inapplicabilità dell'articolo 90 dello Statuto dei funzionari al presente procedimento ai sensi dell'articolo 277 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;